



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
UFFICIO II - Sezione II

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO "POLIZIA PENITENZIARIA"

Prot. n.

Roma, 20 OTT. 2006



GDAP-0335003-2006

PU GDAP-2000-20/10/2006-0335003-2006

Allegati uno

Alla Direzione della
 Casa di Reclusione di
 00053 CIVITAVECCHIA

e, p.c.

Alla O.S. C.G.I.L. F.P.
 Via Leopoldo Serra, 31
 00153 ROMA

All'Ufficio del Capo del Dipartimento
 Ufficio per le Relazioni Sindacali e
 Ole Relazioni con il Pubblico
 SEDE

Oggetto: Indennità per servizi esterni -
 Risposta quesito.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata dalla O.S. C.G.I.L. F.P. con l'allegata nota n. C.S. 179/2006 datata 11 settembre 2006, nell'invitare codesta direzione a fornire elementi di valutazione, si ritiene utile comunicare quanto segue.

L'indennità per servizi esterni è prevista dal combinato disposto di cui agli articoli 9 - commi 1 e 2 - del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ed 11 - comma 1 - del D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254, decreti del Presidente della Repubblica che hanno recepito gli Accordi Sindacali, rispettivamente, del 20 luglio 1995 e del 17 febbraio 1999 per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

La predetta normativa prevede il pagamento di un **compenso giornaliero**, rideterminato in euro 6,00 con il D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato nei servizi di "**vigilanza esterna agli istituti di pena**" (cfr. art. 9, comma 1, D.P.R. 395/95), "**presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti ed internati**" (cfr. art.9, comma 2, D.P.R. 395/95) ed a quello che "**eserciti precipuamente attività di tutela, scorta, traduzione, vigilanza, lotta alla criminalità, nonché tutela della normativa in materia di poste e comunicazioni, impiegato in turni e sulla base di ordini**



Ministero della Giustizia

formali di servizio svolti all'esterno degli uffici o presso enti e strutture di terzi"
(cfr. art. 11 - D.P.R. 254/99).

Con la lettera circolare n. 26424/1.1 del 13 settembre 1999, trasmessa anche alle OO.SS., l'Ufficio ha ricondotto tale normativa ai servizi espletati dal Corpo di polizia penitenziaria ed ha elencato, al § 3 punto 3.3, ricorrendone le inderogabili condizioni previste dalla norma, quelli destinatari dell'indennità per servizi esterni.

Con l'occasione, si rammenta che con decorrenza 1° settembre 2002, in applicazione dell'articolo 9 del D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164, la suddetta indennità è corrisposta al personale che sia impiegato, nell'arco del turno ordinario di servizio giornaliero, per almeno tre ore continuative nella copertura di uno dei posti di servizio previsti nella lettera circolare sopra citata. Da ciò ne consegue che al personale che, nell'ambito del turno ordinario di servizio giornaliero, viene impiegato per periodi inferiori alle tre ore nei servizi e/o nelle attività che danno titolo all'indennità per servizi esterni, tale indennità non compete.

Per quanto attiene alle previsioni dell'art. 9, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, riconducibili ai servizi svolti all'interno della cinta muraria, com'è il caso prospettato dall'Organizzazione Sindacale C.G.I.L., si comunica che la predetta lettera circolare, indica tra i destinatari dell'indennità per servizi esterni il personale impiegato:

- in qualità di comandante di reparto degli istituti penitenziari (e a chi ne assuma le funzioni);
- in qualità di responsabile della sorveglianza generale;
- di servizio nelle sezioni e reparti detentivi, anche se con compiti di capo posto, ivi compresi i cortili di passeggio, le infermerie, i reparti di degenza dei Centri Diagnostico-Terapeutici, gli atri, le "rotonde", i "filtri" attraverso i quali si accede alle sezioni o ai cortili di passeggio;
- **presso gli uffici, i locali e gli ambienti, ubicati all'interno dei padiglioni, delle sezioni o dei reparti detentivi** ;
- presso la cucina detenuti;
- presso l'ufficio matricola;
- presso il "casellario" ed il magazzino detenuti;
- di sorveglianza ai detenuti lavoranti ed a quelli partecipanti a corsi d'istruzione;
- di sorveglianza alle sale colloqui (familiari, avvocati, magistrati ecc.) e/o addetto all'accompagnamento dei detenuti e degli internati.

Infatti, nei servizi sopra indicati, il personale è impiegato presso le sezioni o i reparti e, comunque, in altri ambienti in cui siano presenti detenuti ed internati, inderogabile condizione prevista dalla norma per l'attribuzione dell'indennità. Inoltre, la dislocazione dell'ufficio (inteso come posto di servizio) all'interno del reparto detentivo, dove sono presenti detenuti o internati, soddisfa le inderogabili condizioni che la norma prescrive per legittimare la corresponsione dell'indennità.

Ciò premesso, si comunica che il servizio svolto dal personale impiegato con le mansioni di addetto al centralino detenuti, all'ufficio servizi e alla segreteria tecnica uffici non ubicati all'interno dei reparti detentivi, non ricorrendo le inderogabili condizioni previste dalla norma per l'attribuzione del beneficio, non rientra tra quelli previsti per l'attribuzione dell'indennità per servizi esterni. Infatti, che occasionalmente



Ministero della Giustizia

possano, presso tali uffici, essere presenti detenuti (pulizia dei locali) non appare circostanza sufficiente a concretizzare il presupposto per l'applicazione della citata disposizione, atteso che la ratio sottesa alla erogazione della indennità in questione risiede proprio nella esigenza di meglio retribuire chi si trova a contatto continuo con detenuti o internati ed è quindi soggetto ad un particolare stress operativo a causa delle innumerevoli problematiche connesse a tale situazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Dott. Napoleone GASPARO